



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 28/04/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di due buoni fruttiferi postali ordinari di Lire 500.000,00, emessi il 14/02/1987 (n. ***023) e il 24/04/1987 (n. ***090) e appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso i titoli in data 30/11/2018 per un importo, rispettivamente, di € 3.357,99 e di € 3.329,58.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto, bensì una somma "*nettamente inferiore*". In particolare, rappresenta che sui BFP in esame risultano apposti timbri recanti i nuovi rendimenti, modificativi di quelli originari, in modo tuttavia illeggibile e senza alcun riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, ingenerando, pertanto, confusione nel sottoscrittore e ledendo il suo legittimo affidamento (sul punto, richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 13979/2007, e precedenti ABF, tra cui la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013).

Il ricorrente afferma, inoltre, che la somma dovuta per i due titoli, da calcolarsi secondo i tassi di interesse contenuti nella tabella stampata originariamente sul retro del buono (nonché secondo l'originaria dicitura, in calce alla tabella, riferita al periodo successivo al 20° anno) debba essere determinata al lordo delle ritenute fiscali, ove dovute, e dell'imposta di bollo.

Tanto premesso, il ricorrente chiede:

"1) In via principale, disporre che [l'intermediario], con riferimento al buono fruttifero postale sottoscritto il 14/02/1987 (allegato A), riconosca e versi al sottoscrittore la somma pari ad euro 3.431,95 al lordo delle ritenute fiscali (ove dovute) e imposta di bollo quale



differenza tra quanto dovuto, secondo la tabella stampata ab origine sul retro del buono, e quanto già ricevuto in data 30/11/2018 al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di bollo.

2) In via gradata ed assolutamente residuale, disporre che [l'intermediario], con riferimento al buono fruttifero postale sottoscritto il 14/02/1987, riconosca e versi al sottoscrittore la somma pari ad euro 2.460,43 al lordo delle ritenute fiscali (ove dovute) e imposta di bollo quale differenza tra quanto dovuto, secondo i tassi di interesse di cui alla serie Q/P dal 1° anno sino al 20° anno e secondo il rendimento stampato ab origine sul retro del titolo ("più L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.") dal 21° anno sino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono, e quanto già ricevuto in data 30/11/2018 al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di bollo.

3) In via principale, disporre che [l'intermediario], con riferimento al buono fruttifero postale sottoscritto il 21/04/1987 (allegato B), riconosca e versi al sottoscrittore la somma pari ad euro 3.395,59 al lordo delle ritenute fiscali (ove dovute) e imposta di bollo quale differenza tra quanto dovuto, secondo la tabella stampata ab origine sul retro del buono, e quanto già ricevuto in data 30/11/2018 al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di bollo.

4) In via gradata ed assolutamente residuale, disporre che [l'intermediario], con riferimento al buono fruttifero postale sottoscritto il 21/04/1987, riconosca e versi al sottoscrittore la somma pari ad euro 2.424,07 al lordo delle ritenute fiscali (ove dovute) e imposta di bollo quale differenza tra quanto dovuto, secondo i tassi di interesse di cui alla serie Q/P dal 1° anno sino al 20° anno e secondo il rendimento stampato ab origine sul retro del titolo ("più L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.") dal 21° anno sino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono, e quanto già ricevuto in data 30/11/2018 al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di bollo.

In ogni caso, Voglia l'Ill.mo Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Bari – disporre che [l'intermediario] riconosca e versi anche i dovuti interessi legali dalla data di presentazione del reclamo sino all'effettivo soddisfo di quanto dovuto.

Con vittoria di spese ed onorari come per legge".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisa che i buoni in oggetto appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e, in conformità con il predetto decreto, sono stati rilasciati su moduli della precedente serie "P", sui quali è stato apposto timbro recante il riferimento alla nuova serie "Q/P", nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie, annullando così le precedenti indicazioni stampate sul modulo, relative alla serie e ai rendimenti.

L'intermediario osserva che l'art. 5 del citato D.M. prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro dei titoli; la stessa norma non imponeva, peraltro, di indicare anche l'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, in quanto il sistema di calcolo rimaneva invariato, poiché rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (richiama, sul punto, giurisprudenza di legittimità e di merito).

L'intermediario ritiene che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio dei buoni che gli stessi appartenevano alla serie "Q", e avrebbe dovuto – o, comunque, potuto – conoscere, quindi, la misura dei tassi di interesse dei titoli, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

La correttezza del proprio operato sarebbe stata riconosciuta, d'altronde, in più occasioni dalla giurisprudenza di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Sostiene che non si possa fare riferimento, per il caso di specie, alla decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento, riferita a una fattispecie del tutto diversa,



avente ad oggetto BFP a termine. Anche la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 13979/2007, avrebbe avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall'odierno ricorrente all'esame dell'ABF, poiché, in quel caso, all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente a una serie non più in vigore, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Per contro, la sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite recherebbe statuizioni che confortano la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che l'illeggibilità dei timbri apposti sui titoli denota *"un chiaro comportamento fuorviante"* tenuto dall'intermediario, il quale *"ha palesemente creato confusione e incomprensione in capo al sottoscrittore minando, inevitabilmente, il [suo] legittimo affidamento"*. Ritiene che i precedenti giurisprudenziali e le decisioni dell'ABF citati dalla Controparte confermino la fondatezza della propria tesi. Richiama, per il resto, le argomentazioni già sviluppate in sede di ricorso.

L'intermediario, nelle controrepliche, ritiene che i precedenti giurisprudenziali invocati supportino la propria tesi circa la mancanza di un legittimo affidamento in capo al ricorrente.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 1° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, per quanto concerne il rimborso dei BFP in esame, rileva il disposto dell'art. 5 del D. M. 13.6.1986, ai sensi del quale *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Nel caso di specie, dall'esame dei buoni risulta l'apposizione del timbro con la dicitura "Serie Q/P" e di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. Sebbene quest'ultimo timbro non appaia del tutto leggibile, l'apposizione della stampigliatura con i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni è confermata dallo stesso ricorrente.

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q". Senonché, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, *"la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni impon[er]e di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017 e Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017) [...]". Pertanto il ricorrente [ha] diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie P"* (cfr. Collegio di Bari, decisione n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

17893/2018. In senso conforme, fra le altre, cfr. Collegio di Bari decc. nn. 26664/2018, 1065/2019, 728/19, 1063/2019).

L'orientamento consolidato di questo Arbitro ha trovato, da ultimo, conferma, nella decisione del Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/20.

La domanda del ricorrente risulta, pertanto, meritevole di accoglimento, sul punto.

Il ricorrente domanda, inoltre, la liquidazione degli ulteriori importi dovuti *“al lordo delle ritenute fiscali (ove dovute) e imposta di bollo”*.

La questione sembrerebbe, in realtà, riguardare la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta, poiché il ricorrente chiede il rimborso secondo i rendimenti indicati sul retro dei buoni dal 1° al 30° anno.

Sul punto, il Collegio ritiene di dover confermare il proprio orientamento, secondo cui *“se con riferimento ai tassi devono applicarsi le condizioni risultanti al titolo, per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi trova applicazione l'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (decisione n. 21919/2018), ritiene che il calcolo effettuato dal ricorrente non sia corretto e che debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate, [...] applicando le trattenute stabilite ex lege”* (Collegio di Bari, decisione n. 24803/18; Collegio di Bari, decisione n. 724/2019).

L'orientamento di questo Collegio ha trovato conferma, da ultimo, nella richiamata decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142/20, che ha affermato, sul punto, la legittimità del comportamento dell'intermediario, il quale *“offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente”*.

La domanda del ricorrente, sul punto, non è, dunque, meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS